

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Istituzione del Garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di Città metropolitana di Roma capitale.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 117 del 22.10.2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Istituzione del Garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di Città metropolitana di Roma capitale”;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 56/2014;

il Decreto Legge n. 146/2013, convertito con modificazioni nella Legge n.10 del 21 febbraio 2014;

la Legge Regionale del Lazio 17/2015;

la Legge Regionale del Lazio 11/2016;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

l'art.7, comma 3, lett. d) della Legge Regionale del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2015 elenca le funzioni esercitate dalla Città metropolitana di Roma stabilendo che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: ... omissis ... d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i Comuni”*;

l'art. 16 della Legge Regionale del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016 recante *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi della Regione Lazio”* ha inteso favorire, in materia di politiche a sostegno delle persone sottoposte a provvedimenti penali, la collaborazione tra la Regione Lazio e gli Enti Locali;

l'art. 4 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale ha previsto di definire il concetto di “*Sussidiarietà orizzontale e verticale*”, stabilendo che “*1. La Città metropolitana ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, associazioni, fondazioni e altre forme di organizzazione dei cittadini singoli e associati aventi finalità sociali, culturali, economiche e di volontariato presenti nell'area metropolitana. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di sussidiarietà verticale -valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità nello svolgimento dei propri compiti di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. 3. L'esercizio delle funzioni avviene, in base alle competenze definite dal Titolo III e con le modalità previste dal presente Statuto, in coerenza con la pianificazione strategica, assicurando livelli omogenei delle prestazioni, anche in un quadro di differenziazione tra le diverse parti del territorio. 4. La Città metropolitana istituisce organi di confronto periodico con le forme associative delle forze produttive, del terzo settore, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. Su ogni argomento concernente l'organizzazione amministrativa e le politiche del personale, la Città metropolitana assume il metodo della concertazione e del confronto con le organizzazioni sindacali interne e di categoria. Istituisce inoltre un tavolo di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali allo scopo di accompagnare, con azioni condivise, il processo di trasformazione dell'Ente*”;

l'art. 32 dello Statuto rubricato “*Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano*” il citato Statuto stabilisce che “*La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà.2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con gli organismi del territorio metropolitano per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari*”;

con deliberazione n. 22 del 30 settembre 2015 il Consiglio metropolitano di Roma Capitale ha approvato la “*Convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma capitale e i Comuni del territorio metropolitano*”;

il Comune di Roma Capitale ha istituito, con la Deliberazione n. 90 del 14 maggio 2003, l'ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale;

Considerato che:

la Città metropolitana di Roma Capitale, così come indicato nell'art. 12 del proprio Statuto “*promuove il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Promuove la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate con specifico riguardo all'ambiente, alla sanità, all'istruzione e alla formazione, all'avviamento al lavoro e al*

reinserimento nelle attività lavorative, al tempo libero, ai trasporti e alla comunicazione favorisce l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e il ripensamento degli "stili di vita";

le persone variamente private o limitate della libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli e necessitano di opportunità di godere di iniziative di promozione umana e sociale da parte delle Istituzioni;

la Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di promuovere azioni a tutela dei diritti umani, intende istituire la figura del "Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale", nell'ambito del territorio metropolitano, scegliendo di avvalersi, in forma associativa, dell'Ufficio del Garante di Roma capitale istituito con Deliberazione n. 90 del 14 maggio 2003 che svolgerà tale funzione gratuitamente, salvo un rimborso delle spese sostenute e documentalmente rendicontate, come disciplinato nel Regolamento approvato con il presente provvedimento;

Atteso che:

i compiti del "Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale" sono quelli specificati nel Regolamento approvato con il presente provvedimento;

per l'espletamento delle sue attività il Garante è assistito dalla struttura amministrativa dell'Ente individuata dalla Sindaca metropolitana con apposito decreto;

Preso atto:

che il Segretario Generale Dott.ssa Serafina Buarnè ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore dell'Ufficio Centrale "Segretariato Generale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

di approvare il Regolamento "Istituzione del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale della Città metropolitana di Roma capitale", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.